

Ente Regionale
per il Diritto
allo Studio
Universitario
del Piemonte

AVVISO

Erogazione contributi straordinari

A.A. 2020/21

Art. 1 Oggetto

Il contributo straordinario consiste in un aiuto economico, destinato agli studenti che vengano a trovarsi in una particolare situazione di disagio a causa di gravi eventi che hanno colpito il loro nucleo familiare (di natura economica, di salute, di lutto, ecc) tali da compromettere la prosecuzione degli studi¹. Tali eventi devono essere adeguatamente documentati.

1. Limitazioni ed incompatibilità

La concessione del contributo è subordinata alle seguenti condizioni:

1. i fatti che giustificano la richiesta dovranno essersi verificati nel periodo descritto al successivo art. 2 e devono avere carattere di **straordinarietà** e di **non ricorrenza**. In caso di eventi prolungati (es. cassa integrazione e mobilità) vengono presi in esame solo i periodi riportati al successivo art.2;
2. il contributo non può essere concesso qualora il richiedente abbia già ottenuto un contributo per le stesse motivazioni da un altro Ente Pubblico o privato;
3. il contributo non può essere concesso qualora il richiedente abbia già ottenuto da Edisu un contributo straordinario per lo stesso motivo negli anni precedenti.

Art. 2 Destinatari

Il contributo, in conformità con i criteri fissati dalla Regione Piemonte per l'a.a. 2020/2021, nei limiti delle disponibilità di bilancio, viene concesso agli studenti iscritti per l'a.a. 2020-21 agli Atenei e AFAM di cui al successivo comma 1, con il seguente ordine di priorità:

1. a studenti iscritti per l'a.a. 2020/21 ad un anno successivo al primo o ad un primo anno di laurea magistrale, **vincitori nell'a.a 2019-20, che hanno perso i requisiti di merito per l'a.a. 2020-21** a causa dell'evento per il quale viene richiesto il contributo;
2. agli studenti che entro i termini di presentazione della domanda di borsa di studio 2020/21 **erano in possesso dei requisiti di merito per la borsa ma privi dei requisiti economici**, che attualmente, con la presentazione dell'ISEE Corrente (a seguito di una diminuzione del 25% del reddito complessivo del nucleo familiare) o di nuovo ISEE a seguito di riduzione del patrimonio o dei componenti il nucleo familiare a causa di decesso, possiedono un valore ISEE/ISPE che rientra nei limiti previsti per la borsa.

Per gli studenti di cui al precedente **punto 1**, i fatti che giustificano la richiesta dovranno essersi verificati nel periodo **1° dicembre 2019 al 10 agosto 2020**; per gli studenti di cui al precedente **punto 2**, i fatti che giustificano la richiesta dovranno essersi **verificati** nel periodo **1 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021**.

1. Atenei e corsi di laurea

Il contributo è destinato agli studenti iscritti ad Atenei Piemontesi, SSML (Scuole Superiori per Mediatori Linguistici), Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica e ISIA con sede legale in Piemonte.

- ad un corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, per la durata prevista per la borsa di studio;

1. In conformità ai criteri fissati dalla Regione Piemonte per l'anno accademico 2020/2021 approvati con D.G.R n. 28-1594 del 26.06.2020

- ad un corso di dottorato di ricerca (attivati ai sensi del D.Lgs 210/1998 e che non beneficiano della borsa di studio di cui al D.M. 224/1999) a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private, per la durata del corso prevista dai rispettivi ordinamenti didattici;
- alla scuola di specializzazione per la durata del corso prevista dai rispettivi ordinamenti didattici che non beneficiano della borsa di studio erogata dalle università, a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private, per la durata del corso prevista dai rispettivi ordinamenti didattici;

1.1 Il beneficio **non può essere concesso** a coloro che:

- in possesso di diploma universitario (corsi pre-riforma dei cicli universitari), si iscrivono agli Atenei per conseguire una laurea di primo livello;
- in possesso di laurea (corsi pre-riforma dei cicli universitari), si iscrivono agli Atenei per conseguire una laurea di primo livello, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico;
- in possesso di laurea di primo livello, si iscrivono agli Atenei per conseguire un'ulteriore laurea di primo livello;
- in possesso di una laurea specialistica ovvero magistrale, si iscrivono agli Atenei per conseguire una laurea di primo livello, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico;
- sono vincitori di borsa di studio o borsa di studio bonus Covid per l'a.a. 2020-21.

■ Art. 3 Requisiti economici

L'ISEE 2020 è scaduto il 31 dicembre 2020 quindi nel caso in cui la richiesta del contributo derivasse da perdita di reddito è necessario che il nucleo familiare dello studente sottoscriva una nuova DSU 2021 universitaria (con compilazione del quadro C) e, successivamente al rilascio dell'ISEE Universitario, presenti richiesta di ISEE CORRENTE² sottoscrivendo il modulo integrativo c/o un CAAF.

Tale modulo integrativo rappresenta la situazione reddituale del componente che ha subito la perdita/diminuzione del reddito e deve essere accompagnato dai documenti giustificativi la causa della perdita del reddito (es. lettera di licenziamento, lettera di cassa integrazione o cassa integrazione in deroga, chiusura della partita IVA, ecc...).

ATTENZIONE! LA PRESENTAZIONE DEL MODULO SOSTITUTIVO NON SIGNIFICA RILASCIO DELL'ISEE CORRENTE. E' L'INPS a rilasciarlo se e solo se dalle verifiche il nucleo familiare si trova realmente in una delle condizioni dettate dalla norma.

L'ISEE Corrente è, quindi, basato sui redditi degli ultimi dodici mesi (oppure due mesi in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato e viene rilasciato a seguito di una rilevante variazione del reddito del nucleo familiare, superiore del 25%, rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE Universitario calcolato secondo le regole ordinarie. Prima di chiedere il calcolo dell'ISEE Corrente deve essere già stata presentata una DSU e ricevuta l'attestazione ISEE, calcolata con le regole ordinarie.

La variazione della situazione lavorativa deve essere avvenuta successivamente al **1 ottobre 2020**. L'Attestazione dell'ISEE CORRENTE deve essere priva di annotazioni di omissioni/difficoltà per le quali vige quanto disposto dall'art.11 comma 5 DPCM 159/2013, ovvero EDISU Piemonte provvederà a valutare la documentazione atta a comprovare le difficoltà rilevate e ove necessario, al ricalcolo dei dati economici precedentemente presentati. In caso di studenti stranieri, con reddito familiare prodotto all'estero, e pertanto impossibilitati ad ottenere un ISEE

2.Art. 9 del DPCM 159/2013 e art. 5 DM 347/2019 e s.m.i.

corrente, viene richiesta la sottoscrizione di un nuovo ISEE Parificato nel quale sia verificabile la variazione di reddito del 25% rispetto a quello precedente.

La documentazione consolare deve essere tradotta in lingua italiana e legalizzata, così come disposto dall'art. 30 del Bando di concorso a.a. 2020-21. In tutti i casi il valore dell'ISEE Prestazioni Agevolate il diritto allo studio universitario o ISEE CORRENTE non deve superare € 23.253,00, e ISPE tra € 50.550,00.

Art. 4 Certificazione condizione economica

Le condizioni economiche dello studente vengono individuate dal D.P.C.M. 159/2013 in materia di ISEE e sulla base degli ulteriori criteri di selezione in attuazione dell'art. 5 del D.P.C.M. 09/04/2001 e degli artt. 7 e 8 del D.lgs. 68/2012.

Le suddette condizioni economiche sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per la richiesta di prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario. Per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, **(ISEE per Prestazioni Agevolate per il Diritto allo Studio Universitario)**, il richiedente sottoscrive, presso un CAAF, una DSU che riporti la compilazione del quadro C e che faccia riferimento a tutti i componenti il nucleo familiare. L'ISEE che verrà rilasciato dovrà applicarsi al Diritto allo Studio Universitario e dovrà essere privo di omissioni/difformità.

Qualora all'interno del nucleo familiare ai fini dell'ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario fossero presenti componenti attratte o aggiuntive, è necessario che le medesime abbiano sottoscritto a loro volta una DSU al fine di poterla integrare con quella dello studente. Per permettere tale integrazione è importante che la sottoscrizione della componente attratta o aggiuntiva venga effettuata prima di quella dello studente richiedente beneficio.

Qualora il richiedente non abbia già presentato ad Edisu per l'a.a. 2020-21 l'**Attestazione ISEE per Prestazioni Agevolate per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito indicato con il termine ISEE Universitario)** o non ne sia già in possesso, deve obbligatoriamente farne richiesta, presso un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF). Si ricorda che per il rilascio dell'**Attestazione ISEE per Prestazioni Agevolate per il Diritto allo Studio Universitario** è assolutamente necessaria la compilazione del quadro C della Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE (DSU).

Per gli iscritti al **dottorato di ricerca** o alle scuole di specializzazione, viene richiesta la presentazione dell'Attestazione **ISEE per Corsi di Dottorato**.

Se la richiesta di Contributo viene presentata per disagi causati dalla diminuzione del reddito, lo studente deve presentare un ISEE CORRENTE in corso di validità, secondo quanto previsto dal precedente art. 3

Gli studenti stranieri che non percepiscono redditi in Italia devono invece presentare l'ISEE Parificato, rilasciato unicamente dai CAAF convenzionati con Edisu Piemonte.

Per tutte le norme specifiche relative alle condizioni economiche si rimanda a quanto stabilito dall'art. 6 del "Bando di concorso unico a.a. 2020/21", disponibile su sito dell'Edisu e in visione presso gli sportelli.

Art. 5 Requisiti di merito (per gli studenti Art. 2 punto 2)

Vengono richiesti i seguenti requisiti:

1. Studenti iscritti al nuovo ordinamento

- *primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico:*
viene richiesta la sola iscrizione
- *primo anno di laurea magistrale:*
viene richiesta la sola iscrizione
- *anni successivi al primo dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, iscritti a tempo pieno:*
aver superato entro il 10 agosto 2020, il numero di crediti formativi riportati nelle Tabella "A2" (in caso di iscrizione a tempo pieno) e Tabella "B" (in caso di iscrizione a tempo parziale) del "Bando per il conferimento di borse di studio, servizio abitativo e premio di laurea a.a. 2020/2021".

1.1. Bonus

Per il conseguimento dei requisiti di merito minimi relativi ai corsi di laurea, laurea specialistica ovvero magistrale a ciclo unico, da parte di studenti iscritti agli anni successivi al primo, è possibile utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus", maturato sulla base dell'anno di corso frequentato, con le modalità previste dall'art. 14 comma 3.

La mancata acquisizione dei crediti deve trovare causa riconducibile alle motivazioni previste per la richiesta del contributo, anche se non hanno comportato una perdita di reddito o spese. Tale condizione viene esaminata sulla base del sistema di valutazione e concorre all'individuazione sia del possesso dei requisiti sia al calcolo dell'importo del contributo.

2. Studenti iscritti ai corsi di dottorato e scuole di specializzazione

Devono possedere i requisiti necessari per l'ammissione all'anno di corso, previsti dai rispettivi ordinamenti dell'Ateneo.

3. Studenti disabili con invalidità pari o superiore al 66% o riconoscimento disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 104/1992

I requisiti di merito sono definiti all'art. 29 del bando per la borsa di studio e servizio abitativo a.a. 2020/21.

Art. 6 Importi

Il contributo massimo fissato in € 2.000 viene calcolato applicando il "sistema di valutazione degli interventi straordinari per studenti in situazione di particolare disagio a causa di gravi motivi", allegato al presente bando.

Art. 7 Modalità di presentazione della domanda e documentazione necessaria

1. Domanda e documentazione

La **domanda** di contributo straordinario, redatta sull'apposito modulo, disponibile anche sul sito Internet dell'Ente all'indirizzo www.edisu.piemonte.it alla sezione "Documentazione", deve contenere l'indicazione della particolare e grave situazione per la quale il contributo viene richiesto e ad essa deve essere **allegata** tutta la **documentazione** utile ad attestare la **situazione straordinaria di disagio** (spese mediche, documentazione relativa a licenziamento e cassa integrazione, fotocopia sentenza di separazione, spese funerarie, altre spese sostenute).

In caso la perdita dei requisiti di merito sia dovuta all'aver contratto il Covid-19, lo studente dovrà allegare certificato di ricovero ospedaliero o certificato medico che attesta il protrarsi della malattia per più di una settimana con conseguenze cliniche che hanno influito sulla possibilità di studiare per un periodo prolungato nell'intervallo di tempo stabilito dal precedente art 1 comma 2.

Edisu si riserva la facoltà di effettuare controlli ed approfondimenti su quanto dichiarato, anche in collaborazione con il servizio di medicina del lavoro.

In caso di perdita di reddito a seguito di malattia le spese sostenute verranno considerate solo se pari o superiori al 5% del reddito.

In caso di danneggiamento/inagibilità del patrimonio immobiliare a seguito di calamità naturale che porta all'esenzione (totale o parziale) ai fini IMU, il bene potrà essere calcolato tenendo conto del minor valore se e solo se si è proceduto con la richiesta della **revisione della rendita catastale**. In tutti i casi in cui, pur essendo esonerati dal pagamento delle imposte non si sia chiesta la sopraddetta revisione, i beni devono essere considerati con il valore di rendita catastale risultante prima dell'evento.

Gli studenti che non hanno richiesto all'Edisu altri benefici per l'a.a. 2020/2021 dovranno compilare, ai fini della valutazione della domanda, la sezione "Dati scolastici ed economici" del suddetto modulo, nel quale vengono attestati i **requisiti di merito** e le **condizioni economiche del nucleo familiare**, ed allegare i **seguenti documenti**:

- a) Copia attestazione **ISEE prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario privo di omissioni/difficoltà** relativa ai redditi conseguiti nel 2019 ed ai patrimoni posseduti al 31.12.2019.
- b) **ISEE Corrente privo di annotazioni di omissioni/difficoltà** rilasciato dall'INPS, qualora il contributo venga richiesto per una riduzione di reddito.

1.1. Per studenti extra-UE con nucleo familiare non residente in Italia

Tali studenti devono produrre la seguente ulteriore documentazione:

- a) ISEE Parificato relativo a redditi e patrimoni conseguiti nell'anno 2018 o 2019 (se già in possesso) o redditi nell'anno 2019 o 20120 se rilasciato a partire dal 1 gennaio 2021;
- b) ISEE Parificato con variazione di redditi di almeno il 25% rispetto all'ISEE Parificato precedente, in caso la richiesta di contributo sia dovuta a riduzione di reddito;
- c) certificati in carta semplice relativi:
 - alla composizione del nucleo familiare;

- ai redditi prodotti all'estero nell'anno 2018 o 2019 (2019 o 2020 in caso di ISEE Parificato rilasciato dal 1 gennaio 2020) ;

- ai patrimoni mobiliari e immobiliari prodotti all'estero alla data del 31 dicembre 2019 (31 dicembre 2020 in caso di ISEE Parificato rilasciato dal 1 gennaio 2021). In caso di presenza di proprietà immobiliari il certificato deve contenere la specifica dei metri quadrati degli stessi.

Tali certificati dovranno essere rilasciati dalle competenti autorità dello Stato estero ove i redditi sono stati prodotti.

d) Traduzione in lingua italiana di tali certificati che potrà essere rilasciata:

- dalle autorità italiane all'estero (Consolato o Ufficio consolare presso l'Ambasciata)
- da un traduttore iscritto all'Albo. In tal caso la traduzione deve essere autenticata da un notaio.

In entrambi i casi la traduzione dovrà essere legalizzata. La legalizzazione, che attesta la conformità all'originale del documento³, dovrà essere richiesta alle autorità italiane all'estero (Consolato o ufficio consolare presso l'Ambasciata).

Qualora lo studente incontri difficoltà nell'ottenimento di tale documentazione, la medesima potrà essere:

- *rilasciata dalle competenti autorità diplomatiche o consolari estere in Italia (Ambasciate o Consolati);*
- *successivamente legalizzata dalle Prefetture.*

La documentazione sopra descritta dovrà essere esibita al CAF (Centro Assistenza Fiscale) per il rilascio dell'attestazione ISEE Parificato e consegnata agli sportelli Edisu al momento della presentazione della domanda.

1.2. Studenti apolidi o rifugiati politici

Tali studenti devono allegare al modulo di richiesta dei benefici esclusivamente l'attestato ufficiale relativo alla condizione di apolidi o rifugiati politici, rilasciato dal Ministero dell'Interno Italiano o dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite - Ufficio per l'Italia.

Ai fini della valutazione economica, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia⁴.

1.3. Studenti extra-UE provenienti dai paesi particolarmente poveri

Tali studenti devono presentare, per la valutazione della condizione economica, una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale⁵.

La traduzione dovrà poi essere legalizzata. La legalizzazione che attesta la conformità all'originale del documento⁶ dovrà essere richiesta alle autorità italiane all'estero (Consolato o ufficio consolare presso l'Ambasciata).

3.ART. 3, D.P.R. 445/00

4.ART. 5 D.P.C.M. 9 aprile 2001

5.

6.ART. 3 d.p.r. 445/00

Qualora lo studente incontri difficoltà nell'ottenimento di tale documentazione, la medesima potrà essere:

- *rilasciata dalle competenti autorità diplomatiche o consolari estere in Italia (Ambasciate o Consolati);*
 - *successivamente legalizzata dalle Prefetture⁷.*
-

1.4. **Studenti disabili**

Gli studenti disabili, con grado di invalidità pari o superiore al 66% o con riconoscimento di disabilità ai sensi dell'art 3 comma 1 e/o comma 3 della legge 104/1992, devono allegare alla domanda idonea certificazione rilasciata dall'Ente tenuto al riconoscimento dell'invalidità, in base all'art. 49 del DPR 445/2000.

2. **Come presentare la domanda**

La domanda, compilata secondo le disposizioni dei precedenti commi, deve essere presentata presso i seguenti sportelli

Torino: Via G. di Barolo, 3 bis

Alessandria: Via Parma, 36

Novara: Via Passalacqua,11

Vercelli: Via Q. Sella, 5

Cuneo: Via S. Croce, 7

È onere personale dello studente controllare che la documentazione presentata sia completa in ogni sua parte di tutti i dati richiesti, indicati in modo esatto e leggibile, senza cancellature, pena l'esclusione dal concorso.

È obbligatoria la compilazione del modulo in tutte le sue parti. La descrizione dell'evento deve essere dettagliata e completa di tutti i dati necessari alla ricostruzione dei fatti accaduti.

Art. 8 Scadenze per la presentazione delle domande e comunicazione esiti

1. Scadenze

La domanda di contributo straordinario deve essere presentata entro il [13 APRILE 2021](#)

2. Esiti

L'esito della richiesta di contributo verrà comunicato ai richiedenti entro 45 giorni dalla data di scadenza della presentazione della domanda.

Il pagamento sarà effettuato nei successivi 30 giorni.

2.1. Modalità di assegnazione

Il contributo verrà assegnato con il seguente ordine di priorità:

1. privi dei requisiti di merito richiesti per la borsa di studio a.a. 2020/21 ma vincitori di borsa di studio Edisu a.a. 2019/20;
2. in possesso dei requisiti di merito ma privi dei requisiti di reddito entro i termini per la presentazione della domanda di borsa di studio, che attualmente possiedono un valore ISEE/ISPE che rientra nei limiti previsti per la borsa con la presentazione dell'ISEE Corrente a seguito di una diminuzione del 25% del reddito complessivo del nucleo familiare, o di nuovo ISEE a seguito di riduzione del patrimonio o dei componenti il nucleo familiare a causa di decesso, possiedono un valore ISEE/ISPE che rientra nei limiti previsti per la borsa.

All'interno delle categorie sopra descritte al presente art. 8 punto 2.1 il contributo verrà erogato in primo luogo agli studenti privi dei requisiti di merito richiesti per la borsa di studio a.a. 2020/21 ma vincitori di borsa di studio Edisu a.a. 2019/20; in ordine decrescente di punteggio, calcolato sulla base del merito scolastico secondo quanto disposto all'art. 16 comma 2 del bando per il conferimento di borse di studio, servizio abitativo e premio di laurea a.a. 2020/21.

Successivamente, verrà assegnato agli studenti in possesso dei requisiti di merito ma privi dei requisiti di reddito entro i termini per la presentazione della domanda di borsa di studio sulla base di apposite graduatorie formulate in ordine crescente di ISEE Universitario/ ISEE Corrente. A parità di ISEE Universitario/ ISEE Corrente, l'età minore costituisce titolo preferenziale.

Art. 9 Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di dati personali"

Le informazioni di natura personale conferite mediante la compilazione della domanda di erogazione del contributo straordinario, ad essa allegate sotto forma di documento o altrimenti comunicate dallo Studente verranno trattate esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi correlati alla richiesta (compilazione graduatorie, erogazione del contributo ecc.), al fine di condurre il controllo sulla veridicità della particolare e grave situazione di disagio dichiarata.

I dati personali saranno trattati da dipendenti e collaboratori di EDISU PIEMONTE nella loro qualità di Autorizzati al trattamento e saranno comunicati ai soli soggetti esterni ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o per l'espletamento delle finalità indicate nella presente informativa. Ulteriori informazioni sono contenute nell'informativa generale allegata al Bando Unico di Concorso 2019/2020 o disponibile nella sezione privacy del sito internet www.edisu.piemonte.it

Il Titolare del trattamento è:

EDISU Piemonte - Via Madama Cristina, 83 - 10126 - Torino (TO)

C.F. 97547570016 | P.IVA 06440290010.

Dati di contatto: Tel. 011 - 6531111 - E-mail: privacy@edisu-piemonte.it

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali è contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@edisu-piemonte.it

Al momento della presentazione della domanda lo studente **dovrà prendere visione e accettare informativa relativa alla nuova disciplina in materia di trattamento dei dati personali (GDPR), presente sul modulo di domanda disponibile alla sezione Contributi straordinari del sito www.edisu.piemonte.it e presso gli sportelli della Segreteria Studenti.**

Con la sottoscrizione dello stesso lo studente dichiara di aver preso visione di quanto contenuto nell'informativa.

Art. 10 Controllo della veridicità delle autocertificazioni

1. Accertamento delle condizioni economiche

Al fine di assicurare il rispetto dei termini previsti dal bando, i controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti possono essere eseguiti anche successivamente all'erogazione dei benefici.

L'EDISU Piemonte controlla la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti per gli aspetti relativi alla condizione economica

L'EDISU Piemonte⁸ procede al controllo della veridicità della situazione familiare dichiarata e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'INPS.

Nell'espletamento di tali controlli l'EDISU Piemonte può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

8. D.Lgs 31 marzo 1998, n° 109, art. 4. comma 6 e successive modificazioni e integrazioni

2. Accertamento delle condizioni di merito

Ai fini dell'accertamento delle condizioni di merito sono effettuati idonei controlli presso gli Atenei relativamente all'anno di iscrizione ed al numero di esami o crediti formativi dichiarati nell'autocertificazione.

3. Sanzioni

Nel caso in cui dalle indagini effettuate risulti che siano state presentate dichiarazioni non veritiere da parte del dichiarante, al fine di fruire dei benefici, il richiedente decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera⁹, fatti salvi ulteriori provvedimenti ed azioni previsti dalla normativa vigente.

Lo studente dovrà restituire la somma erogata e sarà soggetto all'applicazione della sanzione consistente nel pagamento di una somma d'importo triplo rispetto a quella percepita, salva in ogni caso l'applicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria delle norme penali per i fatti costituenti reato. Perderà inoltre il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi¹⁰.

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia¹¹. L'esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

In particolare le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi verranno segnalati da parte dell'EDISU Piemonte all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale sussistenza dei suddetti reati.

Torino, 25 febbraio 2021


Il Direttore
Donatella D'Amico

Il Presidente
Alessandro Ciro Sciretti

9.art. 75 del DPR 445/2000

10.art. 10 D. Lgs 68/2012

11.art. 76 D.P.R. 445/00



Ente Regionale
per il Diritto
allo Studio
Universitario
del Piemonte